

Nella tabella che segue sono riepilogati i saldi del *fair value* dei derivati passivi, suddivisi in funzione del criterio di misurazione come previsto dalle modifiche intervenute sull'IFRS 7.

Milioni di euro		Livello 1	Livello 2	Livello 3
al 31.12.2010				
Derivati cash flow hedge				
- tassi	3	-	3	-
- cambi	45	-	45	-
- commodity	19	5	14	-
Totale	67	5	62	-
Derivati fair value hedge				
- tassi	2	-	2	-
Totale	2	-	2	-
Derivati di trading				
- tassi	33	-	33	-
- cambi	124	-	124	-
- commodity	550	81	418	51
Totale	707	81	575	51
TOTALE	776	86	639	51

37. Altre passività correnti - Euro 8.052 milioni

Milioni di euro		al 31.12.2009 <i>restated</i>	2010-2009
	al 31.12.2010		
Debiti diversi verso clienti	1.500	1.484	16
Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati	2.519	3.058	(539)
Debiti verso il personale	512	368	144
Debiti tributari diversi	717	589	128
Debiti verso istituti di previdenza	207	190	17
Debiti per opzioni di vendita concesse a minoranze azionarie	655	437	218
Altri	1.942	2.021	(79)
Totale	8.052	8.147	(95)

I "Debiti diversi verso clienti" accolgono depositi cauzionali per 882 milioni di euro (728 milioni di euro al 31 dicembre 2009) relativi a importi ricevuti dai clienti in forza del contratto di somministrazione dell'energia e del gas. In particolare, i depositi relativi alla vendita di energia elettrica, sull'utilizzo dei quali non esistono restrizioni, a seguito della sottoscrizione vengono classificati tra le passività correnti in quanto la Società non ha un diritto incondizionato di differire il rimborso oltre i dodici mesi.

I "Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati" includono i debiti relativi all'applicazione dei meccanismi di perequazione sull'acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico italiano per 1.057 milioni di euro (1.738 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e sul

mercato spagnolo per 1.012 milioni di euro (1.320 milioni di euro al 31 dicembre 2009).

La voce "Debiti per opzioni di vendita concesse a minoranze azionarie" al 31 dicembre 2010 include sostanzialmente le passività relative a Enel Distributie Muntenia per 512 milioni di euro (332 milioni di euro al 31 dicembre 2009), Enel Energie Muntenia per 89 milioni di euro (58 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e Marcinelle Energie per 37 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Tali passività, stimate al *fair value* e classificabili di livello 3, sono determinate in funzione delle condizioni di esercizio indicate nei relativi contratti; la variazione dell'esercizio ha comportato una riduzione di pari valore nell'avviamento delle relative società controllate.

Passività possedute per la vendita

38. Passività possedute per la vendita - Euro 998 milioni

La movimentazione della voce nell'esercizio 2010 è la seguente:

Milioni di euro	al 31.12.2009 <i>restated</i>	Riclassifica da passività correnti e non	Dismissioni e variaz. perimetro di consolid.	Altri movimenti	al 31.12.2010
Finanziamenti a lungo termine	50	415	(79)	14	400
TFR e altri benefici al personale	2	4	(2)	-	4
Fondi rischi e oneri	9	110	(22)	(35)	62
Passività per imposte differite	31	25	(51)	25	30
Altre passività non correnti	8	18	-	6	32
Finanziamenti a breve termine	40	414	(60)	(64)	330
Debiti commerciali	76	132	(67)	(72)	69
Altre passività correnti	8	41	(2)	24	71
Totale	224	1.159	(283)	(102)	998

Le passività possedute per la vendita al 31 dicembre 2010 ammontano a 998 milioni di euro e includono le passività relative alle società bulgare, valorizzate per 482 milioni di euro, le passività di Enel Unión Fenosa Renovables, che concorrono per 328 milioni di euro, oggetto di futura cessione in base all'accordo siglato con Gas Natural in data 30 luglio

2010, nonché talune passività detenute in Irlanda e America Latina per 188 milioni. La voce includeva al 31 dicembre 2009 talune passività relative a società detenute in Grecia e Brasile che in ragione delle decisioni assunte dal *management* rispondono ai requisiti previsti dall'IFRS 5 per la loro classificazione tra le passività possedute per la vendita.

39. Informativa sulle parti correlate

In quanto operatore nel campo della produzione, della distribuzione, del trasporto e della vendita di energia elettrica, Enel fornisce servizi a un certo numero di società controllate dallo Stato italiano, azionista di riferimento del Gruppo. Nell'attuale quadro regolamentare, in particolare, Enel effettua transazioni con Terna - Rete Elettrica Nazionale (Terna), Acquirente Unico, Gestore dei Servizi Energetici e Gestore dei Mercati Energetici (ciascuno dei quali è controllato, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I corrispettivi di trasporto dovuti a Terna, nonché alcuni oneri pagati al Gestore dei Mercati Energetici, sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Le transazioni riferite agli acquisti e alle vendite di energia elettrica effettuate con il Gestore dei Mercati Energetici sulla Borsa dell'energia elettrica e con l'Acquirente Unico avvengono ai prezzi di mercato.

In particolare, le società della Divisione Mercato acquistano

energia elettrica dall'Acquirente Unico e regolano con il Gestore dei Servizi Energetici i "Contratti per differenza" relativi all'assegnazione dell'energia CIP 6, oltre a pagare a Terna i corrispettivi per l'uso della rete elettrica nazionale. Le società della Divisione Generazione ed Energy Management, oltre a pagare i corrispettivi per l'uso della Rete Elettrica Nazionale a Terna, effettuano operazioni di compravendita di energia elettrica con il Gestore dei Mercati Energetici sulla Borsa dell'energia elettrica e vendono energia elettrica all'Acquirente Unico. La società della Divisione Energie Rinnovabili operante in Italia vende energia elettrica al Gestore dei Mercati Energetici sulla Borsa dell'energia elettrica.

Enel acquista inoltre da Eni, società in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene una partecipazione di controllo, combustibili per gli impianti di generazione e gas per l'attività di distribuzione e vendita. Tutte le transazioni con parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

La tabella seguente fornisce una sintesi dei rapporti sopra descritti.

Milioni di euro	Rapporti patrimoniali		Rapporti economici	
	Crediti	Debiti	Ricavi	Costi
	al 31.12.2010		2010	
Acquirente Unico	80	1.059	1.746	6.066
GME	722	632	4.202	3.548
Terna	199	422	1.291	1.986
Eni	7	41	229	661
GSE	12	421	232	35
Poste Italiane	2	39	-	160
Altre	3	43	1	123
Totale	1.025	2.657	7.701	12.579

Di seguito vengono riepilogati i rapporti patrimoniali ed economici con società collegate rispettivamente in essere al 31 dicembre 2010 e intrattenuti nel corso dell'esercizio.

Milioni di euro	Rapporti patrimoniali		Rapporti economici	
	Crediti	Debiti	Ricavi	Costi
	al 31.12.2010		2010	
Enel Rete Gas	37	106	62	316
SeverEnergia	69	-	4	-
Elica 2	2	1	-	-
CESI	1	14	1	23
LaGeo	7	-	-	-
Società minori	72	12	4	4
Totale	188	133	71	343

Nel corso del mese di novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA ha approvato una procedura che disciplina l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel SpA direttamente ovvero per il tramite di società controllate. Tale procedura (reperibile all'indirizzo internet http://www.enel.com/it-IT/group/governance/principles/related_parts/) individua una serie di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale sia procedurale, delle operazioni con parti correlate ed è stata adottata in

attuazione di quanto disposto dall'art. 2391 *bis* del codice civile e dalla disciplina attuativa dettata dalla CONSOB; essa sostituisce, con effetto a fare data dal 1° gennaio 2011, il regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA in data 19 dicembre 2006 in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, le cui disposizioni hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2010.

40. Impegni contrattuali e garanzie

Gli impegni contrattuali assunti dal Gruppo Enel e le garanzie prestate a terzi sono di seguito riepilogati.

Milioni di euro	
al 31.12.2010	
Garanzie prestate:	
- fidejussioni e garanzie rilasciate a favore di terzi	5.032
Impegni assunti verso fornitori per:	
- acquisti di energia elettrica	50.125
- acquisti di combustibili	60.588
- forniture varie	5.908
- appalti	1.530
- altre tipologie	2.239
Totale	122.390
TOTALE	125.422

Le garanzie concesse a terzi ammontano a 5.032 milioni di euro e includono per 596 milioni di euro gli impegni assunti nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, relativamente alla disciplina che regola la facoltà di recesso dai contratti di locazione e i relativi canoni, per un periodo di sei anni e sei mesi a decorrere dal mese di luglio 2004. Tali garanzie sono soggette ad adeguamento al ribasso, al trascorrere di ogni anno, per un ammontare prestabilito. Il *cash flow* previsionale di tali contratti di locazione, incluso il previsto effetto inflattivo, è il seguente:

- > 2011: 52 milioni di euro;
- > 2012: 53 milioni di euro;
- > 2013: 53 milioni di euro;
- > 2014: 54 milioni di euro;
- > 2015: 55 milioni di euro.

Il *cash flow* previsionale dei contratti di *leasing* operativo sottoscritti da Endesa è il seguente:

- > 2011: 40 milioni di euro;
- > 2012: 40 milioni di euro;
- > 2013: 23 milioni di euro;
- > 2014 e seguenti: 173 milioni di euro.

Gli impegni per energia elettrica ammontano al 31 dicembre 2010 a 50.125 milioni di euro, di cui 16.274 milioni di euro relativi al periodo 2011-2015, 8.534 milioni di euro relativi al periodo 2016-2020, 7.775 milioni di euro al periodo 2021-2025 e i rimanenti 17.542 milioni di euro con scadenza successiva.

Gli impegni per acquisti di combustibili, determinati in funzione dei parametri contrattuali e dei cambi in essere alla fine dell'esercizio (trattandosi di forniture a prezzi variabili, per lo più espressi in valuta estera), ammontano al 31 dicembre 2010 a 60.588 milioni di euro, di cui 32.341 milioni di euro relativi al periodo 2011-2015, 20.826 milioni di euro relativi al periodo 2016-2020, 6.247 milioni di euro al periodo 2021-2025 e i rimanenti 1.174 milioni di euro con scadenza successiva.

Le forniture varie includono, per 274 milioni di euro, gli impegni assunti relativamente all'accordo di collaborazione siglato con EDF il 30 novembre 2007 per la costruzione dell'impianto nucleare di Flamanville. Tale ammontare rappresenta la partecipazione di Enel, nella misura del 12,5%, alle spese di costruzione dell'impianto, il cui avvio si prevede per il 2012.

41. Passività e attività potenziali

Contenzioso in materia ambientale

Il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l'installazione e l'esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione, succeduta a Enel SpA nei relativi rapporti. Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi, nei quali vengono richiesti, spesso con procedure

di urgenza, in via cautelare, lo spostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica, da parte di coloro che risiedono in prossimità delle stesse, sulla base della presunta potenziale dannosità degli impianti, nonostante gli stessi, ad avviso delle società, siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia. In alcuni casi sono state avanzate richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamente conseguenti all'esposizione ai campi elettromagnetici. L'esito dei giudizi è generalmente

favorevole alla società. Si segnala in merito una decisione del febbraio 2008, che ha riconosciuto il rispetto dei limiti cautelativi di esposizione ai campi elettrici e magnetici previsti dalla normativa vigente che, in conformità agli studi più accreditati in materia e alle indicazioni emergenti a livello europeo, assicura la tutela della salute. Vi sono sporadici casi in cui si sono avute pronunce sfavorevoli, in sede cautelare, che, peraltro, sono state tutte oggetto di impugnativa. Allo stato attuale, nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso è stata accolta domanda di risarcimento danni alla salute, mentre in una sola pronuncia del febbraio 2008 (impugnata innanzi alla Corte di Appello competente) è stato riconosciuto un danno legato allo "stress" provocato dalla presenza dell'elettrodoto e dal timore dei possibili effetti negativi alla salute. La prossima udienza è fissata al 9 luglio 2014.

Vanno segnalate anche le controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine di media e bassa tensione poste all'interno di edifici, peraltro, a giudizio dei tecnici della società, sempre rispettosi dei limiti di induzione previsti dalla normativa nazionale; al riguardo, anche recenti decisioni hanno confermato che il rispetto della specifica vigente normativa assicura la tutela della salute.

Nell'agosto 2008 è stata depositata una sentenza della Corte di Cassazione (relativa a un elettrodoto di trasmissione a 380 kW "Forlì-Fano", non più di proprietà Enel) la quale, in contrasto con le attuali risultanze scientifiche in materia, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le cefalee lamentate da alcuni soggetti e l'esposizione ai campi elettromagnetici. La situazione relativa al contenzioso si è progressivamente evoluta grazie al chiarimento del quadro legislativo intervenuto a seguito della legge quadro sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 22 febbraio 2001), e del decreto di attuazione relativo agli elettrodotti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003). La normativa introdotta dai citati provvedimenti, infatti, ha armonizzato l'intera materia sul territorio nazionale. È stato previsto, tra l'altro, un programma di dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della citata legge n. 36/01, per il risanamento degli elettrodotti, nonché la possibilità di recupero integrale o parziale, tramite le tariffe, degli oneri sostenuti dai proprietari delle linee di trasmissione e distribuzione e delle cabine, secondo criteri che dovranno essere determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi della legge n. 481/95, trattandosi di costi sopportati nell'interesse generale. Si segnala che non è stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli

elettrodotti (art. 4, comma 4, legge n. 36/01), necessario per la presentazione da parte dei distributori delle proposte di tali piani alle Regioni (art. 9, comma 2, legge n. 36/01).

Con decreto del 29 maggio 2008 del Direttore Generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state approvate le procedure di misura e di valutazione dell'induzione magnetica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, nonché con decreto del medesimo Ministero del 29 maggio 2008 sono state approvate le metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) della legge n. 36/01.

Sono pendenti, infine, talune vertenze in materia urbanistica e ambientale, connesse con la costruzione e l'esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di distribuzione. L'esame di tali vertenze fa ritenere, in linea generale, come remoti eventuali esiti negativi. Per un numero limitato di giudizi non si possono tuttavia escludere esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero consistere, oltre che nell'eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi alle modifiche degli impianti e alla temporanea indisponibilità degli impianti stessi.

Evoluzione del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano e delle pronunce della Corte dei Conti su ex dirigenti

Nel febbraio 2003 la Procura della Repubblica di Milano avviò un procedimento a carico di ex Amministratori e dirigenti della società Enelpower nonché terzi, per vari illeciti compiuti in danno della società, consistenti, tra l'altro, nella percezione di pagamenti da parte di fornitori per l'aggiudicazione di talune commesse. Nel gennaio 2008 il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso la costituzione di parte civile delle Società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. Il 27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di patteggiamento per alcuni imputati, mentre i due ex Amministratori e il dirigente di Enelpower sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano. Apertosi il dibattimento nel gennaio del 2010, il giudice ha successivamente pronunciato, in data 20 aprile 2010, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei

confronti di alcuni imputati, tra cui gli ex Amministratori e dirigenti coinvolti per i reati di corruzione e appropriazione indebita. Il processo, tuttavia, continua nei confronti degli stessi imputati per il reato di associazione a delinquere ed Enelpower, Enel Produzione ed Enel SpA rimangono costituite quali parti offese per tali ipotesi di reato. A seguito del venire meno del titolo per il risarcimento del danno economico in esito alla sentenza della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2009 n. 26806/09 – limitatamente ai danni patrimoniali accertati con la sentenza di appello della Corte dei Conti n. 532/08 – e della estinzione dei reati per prescrizione (per i reati di appropriazione indebita e corruzione), sono state avviate avanti ai Tribunali di Monza e di Udine due azioni civili di risarcimento, in via extracontrattuale, del danno cagionato dalle medesime condotte illecite oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio contabile e penale nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti Enel. Inoltre, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso azioni revocatorie nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, ottenendo l'inefficacia nei loro confronti di alcuni atti di dismissione di cespiti. Si precisa, infine, che a seguito delle procedure esecutive mobiliari avviate nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, sono stati recuperati già oltre 450.000 euro. Enelpower, peraltro, si era costituita nel giudizio per riciclaggio a carico dei medesimi soggetti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere. Con sentenza notificata il 2 luglio 2010 il Tribunale Penale Federale di Bellinzona, per quanto riguarda le pretese formulate dalle parti civili, ha rilevato che essendo le stesse già costituite in Italia per il medesimo danno, sarebbe preclusa la possibilità di pretendere il risarcimento in Svizzera. Enel ha ricorso avverso tale sentenza. Sempre in Svizzera, Enelpower ha ottenuto il sequestro conservativo delle somme depositate su conti correnti svizzeri degli indagati per un importo complessivo di circa 32 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 23 milioni di euro).

Contenzioso BEG

Con sentenza del 20 ottobre 2010 la Corte di Cassazione italiana ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma del 7 aprile 2009, che aveva rigettato integralmente l'impugnativa proposta da BEG avverso il lodo arbitrale a lei sfavorevole. La suddetta pronuncia della Corte di Cassazione riguarda la nota vicenda relativa al giudizio promosso dinanzi alla Camera Arbitrale di Roma da BEG SpA, nel novembre 2000, nei confronti di Enelpower, in

relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania, retto dalla legge italiana. In particolare, BEG chiese la condanna di Enelpower al risarcimento di danni per circa 120 milioni di euro.

Si è ancora in attesa della fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione albanese in relazione all'impugnativa proposta da Enel avverso la sentenza della Corte d'Appello albanese che, in data 28 aprile 2010, aveva confermato la decisione di primo grado con cui il Tribunale di Tirana aveva attribuito ad Albania BEG Ambient un risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro per il 2004 e un risarcimento, sempre per asserita responsabilità extracontrattuale, per gli anni successivi non quantificato. Inoltre, con atto di citazione notificato il 28 settembre 2010, Enelpower ed Enel hanno convenuto in giudizio BEG SpA dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di BEG con conseguente condanna di quest'ultima a risarcire il danno arrecato a Enelpower (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) e a Enel (a titolo extracontrattuale) in misura pari alla somma che l'una e/o l'altra potrebbero essere tenute a corrispondere ad Albania BEG Ambient in caso di esecuzione delle sentenze rese dalla giurisdizione albanese. La prima udienza di trattazione si è tenuta il 18 gennaio 2011 e il giudice si è riservato in merito alla richiesta di Enel e di Enelpower di termini per poter replicare alle allegazioni ed eccezioni della controparte.

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003, sono state presentate numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 120.000 giudizi, i cui oneri si ritiene possano essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti, mentre i giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando

sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davanti alla Corte di Cassazione, che si è sempre pronunciata a favore di Enel, confermando il primo orientamento già emesso con le ordinanze (nn. 17282, 17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando le domande dei clienti, ha escluso tassativamente la responsabilità di Enel Distribuzione.

Nel mese di maggio 2008 Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice un atto di citazione volto ad accertare il diritto a ottenere, a norma di polizza, il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli.

Al 30 novembre del 2010 i giudizi pendenti per il *black-out* del 2003 risultano ridotti a circa 70.000 per effetto delle pronunce giudiziali passate in giudicato e/o delle rinunce alle azioni da parte degli attori, mentre si è arrestato il flusso di nuove azioni giudiziarie.

Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta

Con sentenza n. 2507/2010, il 3 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) avverso la sentenza n. 321/08 del 13 febbraio 2008 con cui il TAR Lombardia aveva annullato la delibera n. 66/07. Con quest'ultimo provvedimento l'AEEG aveva irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per non aver ottemperato a quanto previsto nella delibera n. 55/00 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione. Enel Distribuzione ha presentato ricorso per ottenere la revocazione del suddetto provvedimento innanzi al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con sentenza di rigetto in data 24 febbraio 2011. È ancora pendente invece il ricorso proposto in data 29 ottobre 2010 dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Con la citata sentenza, infatti, il Consiglio di Stato, a giudizio di Enel, ha dato un'interpretazione del principio giuridico di legalità che si pone in netto contrasto con quanto solitamente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea. L'accoglimento del ricorso comporterebbe la condanna nei confronti dello Stato italiano a un risarcimento commisurato all'importo versato con la sanzione pagata.

Contenzioso Finmek/Enel.Factor

In data 29 aprile 2009 è stato notificato a Enel.Factor un atto di citazione da parte di Finmek SpA, società in amministrazione straordinaria. Il contenzioso trae origine da un contratto di *factoring* che prevedeva la cessione dei crediti da Finmek a Enel.Factor, relativi a un contratto di fornitura di contatori elettronici per la telelettura dei consumi, sottoscritto da Enel Distribuzione e Finmek. Le suddette cessioni di credito hanno avuto inizio nel 2001 e sono proseguite fino al mese di aprile del 2004, quando la Finmek SpA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Finmek con l'atto di citazione ha chiesto sia l'accertamento dell'inopponibilità delle cessioni di credito effettuate tra il 7 maggio 2003 e il 23 marzo 2004 sia la revoca e/o l'inefficacia delle cessioni di credito nello stesso periodo. L'ammontare complessivo della richiesta di Finmek è pari a circa 50 milioni di dollari statunitensi. La prossima udienza innanzi al Tribunale di Padova è fissata al 29 marzo 2011.

Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Inquinamento atmosferico - Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel - Risarcimento del danno ambientale

Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria, a conclusione di un procedimento penale iniziato nel 2005, ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alla emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza, provvisoriamente esecutiva per gli effetti civili, ha condannato, fra l'altro, gli imputati ed Enel in solido, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di una pluralità di soggetti, persone fisiche ed enti locali. Tale risarcimento è stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati, mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni enti pubblici (Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e

Comuni vari) è stato rimesso a un successivo giudizio civile, liquidando però – a titolo di “provvisoriale” – circa 2,5 milioni di euro complessivi.

Nei confronti della sentenza del Tribunale di Adria è stato presentato appello sia dalla Società sia dai dipendenti e dagli ex Amministratori della stessa. In data 12 marzo 2009 la Corte d'Appello di Venezia ha riformato parzialmente detta sentenza, assolvendo per non aver commesso il fatto gli ex Amministratori, escludendo il danno ambientale e disponendo quindi la revoca delle somme liquidate a titolo di provvisoriale. I dipendenti sono stati condannati a pene modeste e i risarcimenti ai soggetti non pubblici sono stati dimezzati. Avverso detta favorevole sentenza di appello hanno presentato ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale sia le parti civili costitutesi in appello. Con dispositivo del 12 gennaio 2011 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia con riferimento alla revoca delle somme liquidate a titolo di provvisoriale alle parti civili Regione, Comuni e Parco Delta del Po, nonché con riferimento ai reati contestati agli ex Amministratori Delegati e ai capi centrale, in quanto estinti per prescrizione, e ha rinviato alla Corte d'Appello di Venezia in sede civile per le statuizioni in tema di risarcimento del danno e riparto dello stesso tra gli imputati. Le motivazioni della sentenza verranno rese note presumibilmente tra qualche mese. Si precisa che con riferimento alle somme liquidate a favore di alcuni enti pubblici, la Società ha già provveduto alla liquidazione delle medesime in forza di atto transattivo intervenuto nel corso del 2008.

Contenzioso WISCO

In data 19 maggio 2010 Enel.NewHydro e Trenitalia hanno sottoscritto un accordo transattivo per la definizione del giudizio arbitrale avviato nel 2007 dalla società Enel.NewHydro Srl nei confronti di Trenitalia SpA in relazione alla partecipazione nella Water & Industrial Services Company W.I.S.C.O. SpA (di seguito “WISCO”) e al corrispondente accordo concluso (da Enel.Hydro SpA, cui è succeduta per scissione Enel.NewHydro Srl) con Trenitalia SpA in data 23 dicembre 2003. Nell'ambito di tale giudizio Enel.NewHydro aveva chiesto l'accertamento della mancata realizzazione del progetto di sviluppo e valorizzazione di WISCO, presupposto del citato accordo, con conseguente invalidità/inefficacia dello stesso

contratto e dell'acquisto, in allora, della partecipazione del 51% in WISCO da Trenitalia (per 15 milioni di euro), oltre che l'inefficacia/invalidità dell'opzione di vendita (a Enel.NewHydro) della residua partecipazione di Trenitalia in WISCO pari al 49% del capitale sociale di quest'ultima. Trenitalia, per parte sua, aveva chiesto il rigetto delle avverse domande e l'accertamento della validità degli accordi vincolanti per Enel.NewHydro, nonché dell'esercizio della *put* posto in essere in data 22 maggio 2007 da Trenitalia, con prezzo di vendita pari a 17,5 milioni di euro; chiedeva, inoltre, anche il risarcimento di danni eventualmente subiti e dimostrati. In virtù del suddetto accordo transattivo sottoscritto tra le parti, Trenitalia ha trasferito a Enel.NewHydro il residuo 49% del capitale sociale di WISCO, mentre Enel.NewHydro ha effettuato il pagamento del prezzo di 16.575.000 euro (al netto dello sconto di 925.000 euro e dell'abbuono degli interessi maturati).

Contestualmente WISCO e Trenitalia hanno sottoscritto un *addendum* al contratto di servizi di depurazione del 6 aprile 2004, che prevede un ampliamento delle attività affidate a WISCO da Trenitalia.

Estensione dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (“ICI”)

Con l'art. 1 *quinquies* del decreto legge del 31 marzo 2005, n. 44 – “recante disposizioni urgenti in materia di enti locali” – aggiunto in sede di conversione, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto che l'art. 4 della legge catastale, approvata con regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652, si interpreta, limitatamente alle centrali elettriche, “nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso”.

Si fa notare che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna, con ordinanza n. 16/13/06 depositata il 13 luglio 2006, aveva rimesso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *quinquies* citato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.

Il 20 maggio 2008 è stata emessa dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 162/2008 che ha ritenuto di considerare

prive di fondamento le questioni sollevate dalla CTR dell'Emilia Romagna e ha, pertanto, confermato la legittimità della nuova disposizione interpretativa, i cui principali effetti per il Gruppo sono di seguito evidenziati:

- > rilevanza del valore delle "turbine" nella valutazione catastale degli impianti;
- > possibilità, da parte degli Uffici Locali del Territorio, di rettificare senza un termine di decadenza le rendite proposte da Enel.

Nella sentenza è stato, altresì, affermato che "... il principio per cui alla determinazione della rendita catastale concorrono gli elementi costitutivi degli opifici ... anche se fisicamente non incorporati al suolo vale per tutti gli immobili di cui all'articolo 10 del regio decreto legge n. 652 del 1939" e non solo per centrali elettriche.

Si segnala, infine, che nessun criterio valutativo risulta essere stato introdotto sinora per i beni mobili ritenuti catastalmente rilevanti, né in relazione al metodo di valutazione né in relazione alla effettiva individuazione dell'oggetto di valutazione, e la sentenza predetta non sembra fornire alcun indirizzo in merito.

Enel Produzione ed Enel Green Power, pertanto, relativamente ai contenziosi in essere, continueranno a stare in giudizio per richiedere un sostanziale ridimensionamento dei valori originariamente attribuiti dagli Uffici del Territorio a queste parti d'impianto, ma hanno comunque provveduto all'adeguamento del Fondo rischi e oneri in misura adeguata a contrastare l'eventuale rischio di totale soccombenza, anche in relazione ai nuovi accertamenti sinora pervenuti. Non hanno però ritenuto di dover effettuare ulteriori accantonamenti che tenessero conto di eventuali effetti retroattivi della norma sulle proposte di rendite sinora non oggetto di rilievi da parte degli Uffici del Territorio e che comunque per la maggior parte riguarderebbero impianti di minori dimensioni.

Spagna

Nel marzo del 2009 la società Josel SL ha proposto un giudizio contro Endesa Distribución Eléctrica SL per la risoluzione del contratto di vendita di determinati immobili a causa della modificazione di qualificazione urbanistica degli stessi. Con tale domanda è stata richiesta la restituzione di oltre 85 milioni di euro più interessi. Endesa Distribución Eléctrica SL si è opposta alla richiesta di risoluzione del contratto presentata dalla Josel SL. L'ultima udienza si

è tenuta il 13 luglio 2010 e si è in attesa della sentenza.

In data 19 maggio 2009 l'*Ayuntamiento de Granadilla de Abona* ha notificato a Endesa una sanzione di 72 milioni di euro per la costruzione della Centrale Generadora de Ciclo Combinato 2 di Granadilla. In data 13 luglio 2009 Endesa ha presentato ricorso innanzi al tribunale amministrativo contro tale sanzione. Il 18 settembre 2009 è stata inoltre ottenuta in via cautelare la sospensione del pagamento della sanzione. In data 1° settembre 2010 si è aperta la fase istruttoria.

In relazione all'imposta sui beni immobili, l'Amministrazione tributaria spagnola ha realizzato una nuova valutazione catastale dei c.d. "*Bienes Inmuebles de Características Especiales*". Tale nuova valutazione ha effetto a partire dall'anno 2008 per i porti e le centrali di produzione di energia elettrica idrauliche, termiche convenzionali, nucleari e, dall'anno 2009, per i parchi eolici e gli impianti fotovoltaici. Dette valutazioni sono state oggetto di ricorso da parte dalle corrispondenti società del Gruppo Endesa. Per gli anni 2008 e 2009 l'importo delle liquidazioni derivante dai nuovi valori catastali corrisponde a 67 milioni di euro, sebbene l'ammontare contestato da Endesa corrisponda a 31 milioni di euro.

Brasile

Nel 2005 l'Amministrazione tributaria brasiliana ha notificato ad Ampla un accertamento tributario che è stato oggetto di specifica impugnazione. L'Amministrazione tributaria ritiene che il regime tributario speciale, che esonera la tassazione in Brasile degli interessi percepiti dai sottoscrittori di una emissione di *Fixed Rate Notes* realizzata da Ampla nel 1998, non sia applicabile. Il 6 dicembre 2007 Ampla ha ottenuto giudizio favorevole nel secondo grado di giudizio amministrativo contro il quale la "*Hacienda Pública*" brasiliana ha presentato un ricorso speciale al Consiglio Superiore dei Ricorsi Fiscali. Il valore della causa è di circa 335 milioni di euro.

Nel corso del 2002 lo Stato di Rio de Janeiro ha stabilito che l'*Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios* (ICMS) dovrebbe essere determinato e pagato nei giorni 10, 20, 30 del medesimo mese in cui l'imposta è maturata; tuttavia Ampla ha continuato a pagare tale imposta in conformità al sistema precedente (fino al quinto giorno del mese successivo). Nonostante un accordo informale con lo Stato di Rio de Janeiro e due leggi di condono fiscale, nell'ottobre

del 2004 Ampla ha ricevuto una multa per ritardato pagamento dell'ICMS, avverso la quale la società ha presentato ricorso. Il giudizio di primo grado è stato favorevole allo Stato di Rio de Janeiro e Ampla ha ricorso in appello, rigettato il 26 agosto 2010. Ampla ha dunque presentato un ulteriore ricorso, questa volta davanti al "Consejo Pleno de Contribuyentes" dello Stato di Rio de Janeiro, che è tuttora pendente. Il valore della causa è di circa 76 milioni di euro.

Una società di costruzioni brasiliana era titolare di un contratto per opere civili con la società brasiliana CELF (posseduta dallo Stato di Rio de Janeiro), che ha risolto tale accordo. Quale conseguenza del trasferimento di asset da CELF ad Ampla Energia e Serviços, la suddetta società di costruzioni brasiliana ha sostenuto che tale trasferimento è stato realizzato in violazione e frode dei propri diritti di creditore verso CELF (derivanti dal contratto di opere civili menzionato) e, nel 1998, ha avviato un'azione legale contro Ampla. Nel marzo 2009 il tribunale brasiliano ha accolto tale domanda e Ampla e lo Stato di Rio de Janeiro hanno presentato i rispettivi appelli. Nel dicembre 2009 la Corte adita ha accolto gli appelli.

Avverso tale decisione è stato proposto dalla società di costruzioni ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che ha rigettato la domanda. La società di costruzioni ha quindi proposto un nuovo ricorso ("de Agravo Regimental") dinanzi al *Tribunal Superior de Justicia de Brasil*, che è stato respinto a fine agosto 2010 per essere stato proposto senza motivo. A seguito di tale decisione, la stessa società ha richiesto un "mandado de segurança", ultimo rimedio

giurisdizionale al fine di ottenere dal giudice una dichiarazione del presunto diritto della società di costruzioni al recupero di quanto reclamato. Il valore della causa è di circa 309 milioni di euro.

Nel 1998 CIEN ha sottoscritto con Tractebel un contratto per la messa a disposizione e fornitura di energia elettrica proveniente dall'Argentina attraverso la linea di interconnessione Argentina-Brasile di sua proprietà. A causa della regolamentazione argentina, emanata quale conseguenza della crisi economica del 2002, CIEN si è trovata impossibilitata a mettere a disposizione l'energia a Tractebel. Nell'ottobre 2009 Tractebel ha presentato una domanda giudiziale contro CIEN e quest'ultima ha provveduto a presentare le proprie difese. CIEN ha contestato la pretesa invocando il caso di forza maggiore derivato dalla crisi argentina come argomento principale della sua difesa. Nell'ambito del contenzioso Tractebel ha manifestato l'intenzione di acquisire il 30% della linea di interconnessione interessata. La causa prosegue nella fase istruttoria.

Per analoghe ragioni anche la società Furnas nel giugno 2010 ha presentato una domanda giudiziale per la mancata consegna di energia elettrica da parte di CIEN chiedendo la corresponsione di circa 235 milioni di euro, oltre i danni da quantificare. Le ragioni di CIEN sono similari a quelle del precedente caso. A fine luglio CIEN ha presentato atto di contestazione della domanda e, successivamente, Furnas ha depositato memoria di replica. Il giudice ha aperto la fase istruttoria. Inoltre, il 18 ottobre 2010 ha chiesto alle parti di manifestare il loro eventuale interesse a una "Udienza di Conciliazione".

42. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Accordo per lo sviluppo della geotermia in Turchia

In data 24 gennaio 2011 Enel Green Power ha raggiunto un accordo con il gruppo industriale turco Uzun per lo sviluppo di impianti geotermici in Turchia. In particolare, l'intesa siglata prevede la costituzione di una società di ricerca ed esplorazione gestita e partecipata a maggioranza da Enel Green Power e per una quota di minoranza da Meteor, società controllata al 70% da Uzun e al 30%

dalla società turca di consulenza geotermica G-Energy. La nuova società deterrà un pacchetto di 142 licenze esplorative nella zona occidentale del Paese, dove effettuare le attività di esplorazione superficiale e profonda finalizzate all'individuazione di risorse geotermiche adatte alla generazione di energia elettrica e calore. Le licenze sono state ottenute dalla Meteor in base alla legge che prevede la possibilità per i privati di investire nella ricerca di risorse geotermiche per il loro utilizzo come fonte di produzione di energia, riscaldamento e per l'agricoltura. Enel Green Power finanzia inizialmente l'esplorazione

di superficie per procedere all'identificazione delle zone più idonee per lo sviluppo dei progetti geotermici, dando luogo a quello che potrebbe risultare uno dei poli più importanti nel settore geotermico in Turchia. Meteor parteciperà *pro quota* agli investimenti effettuati da Enel Green Power per le attività di esplorazione sia superficiale sia profonda. Saranno poi costituite apposite società, sempre a maggioranza Enel Green Power, per lo sviluppo di ciascun progetto geotermico individuato nelle diverse zone.

Rimborso *Credit Facility*

In data valuta 31 gennaio 2011 è stato effettuato un ulteriore rimborso anticipato volontario del *Credit Facility Agreement* in capo a Enel Finance International ed Enel SpA, di cui:

- > 1.484 milioni di euro relativi alla *tranche* in scadenza nel 2012;
- > 1.042 milioni di euro relativi alla *tranche* in scadenza nel 2014;
- > 474 milioni di euro relativi alla *tranche* in scadenza nel 2016.

Vendita di CAM e Synapsis

In data 24 febbraio 2011 si è completata la cessione alla società peruviana Grana y Montero della società Multi-American Company (CAM), per un importo di 20 milioni di dollari.

Successivamente, in data 1° marzo 2011 è stata perfezionata la cessione della società Synapsis IT Solutions and Services (Synapsis) a Riverwood Capital, per un corrispettivo di 52 milioni di dollari.

Entrambe le società sono classificate nel presente Bilancio consolidato tra le attività e passività possedute per la vendita.

Emissione di obbligazioni da collocare presso investitori istituzionali

In data 2 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di

Enel SpA, nell'ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato di Gruppo e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine, ha deliberato l'emissione entro il 31 dicembre 2011 di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo pari al controvalore di 1 miliardo di euro.

Le emissioni potranno essere effettuate direttamente da parte di Enel SpA ovvero da parte della controllata olandese Enel Finance International NV (con garanzia della Capogruppo), in relazione alle opportunità che questa seconda soluzione potrà offrire per il collocamento su mercati regolamentati esteri e/o per il *private placement* presso investitori istituzionali esteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine demandato all'Amministratore Delegato il compito di ripartire le emissioni obbligazionarie tra le due società sopra indicate, nonché di definire gli importi, le valute, i tempi e le caratteristiche delle singole emissioni, con facoltà di richiederne la quotazione presso uno o più mercati regolamentati.

Acquisto di ulteriori quote nel capitale di CESI SpA

In data 11 marzo 2011 Enel SpA ha acquistato l'intera partecipazione detenuta da E.ON Produzione SpA in CESI SpA, corrispondente al 3,9% (134.033 azioni) del capitale sociale di quest'ultima. Successivamente, in data 25 marzo 2011, sono state acquisite da Edison, Edipower, Iren Energia e A2A altre quote azionarie della stessa società, corrispondenti al 9,6% (328.432 azioni) del capitale sociale. A valle di tali operazioni, la partecipazione di Enel SpA nella società si attesta al 39,4% del relativo capitale sociale.

Accordo per la cessione di Maritza

In data 14 marzo 2011 Enel ha raggiunto un accordo con ContourGlobal per la cessione dell'intero capitale delle società olandesi Maritza East III Power Holding BV e Maritza O&M Holding Netherland BV, titolari rispettivamente del 73% del capitale della società bulgara Maritza East 3 AD, proprietaria a sua volta di una centrale a lignite con capacità installata pari a 908 MW (Maritza), e del 73% del

capitale della società bulgara Enel Operations Bulgaria AD, responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di Maritza.

Il corrispettivo complessivo riconosciuto da ContourGlobal per le partecipazioni societarie oggetto di cessione da

parte di Enel è pari a 230 milioni di euro; il perfezionamento dell'operazione, previsto entro luglio 2011, è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

43. Piani di incentivazione a base azionaria

Dal 2000 al 2008 sono stati attuati con cadenza annuale in ambito aziendale piani a base azionaria (ossia, piani di *stock option* e piani di *restricted share units*) intesi a dotare il Gruppo Enel – in linea con la prassi internazionale e delle maggiori società italiane quotate in Borsa – di uno strumento di incentivazione e di fidelizzazione del *management*, in grado a sua volta di sviluppare per le risorse chiave il senso di appartenenza all'Azienda e di assicurarne nel tempo una costante tensione alla creazione di valore, determinando in tal modo una convergenza tra gli interessi degli azionisti e quelli del *management*.

Vengono quindi di seguito fornite indicazioni sui piani di incentivazione a base azionaria adottati da Enel e ancora in essere nel corso dell'esercizio 2010.

Piano di *stock option* 2008

Il Piano 2008 prevede l'assegnazione ai dirigenti individuati dal Consiglio di Amministrazione di opzioni personali e intrasferibili *inter vivos* relative alla sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni ordinarie Enel di nuova emissione. Le principali caratteristiche del Piano 2008 sono di seguito evidenziate.

Destinatari

Per quanto riguarda i destinatari del Piano – tra cui figura anche l'Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale – tale strumento è rivolto esclusivamente a un ristretto novero di posizioni dirigenziali, coincidenti con la prima linea di riporto del Vertice aziendale. Da tale piano è stato escluso il direttore della Divisione Infrastrutture e Reti, al quale sono stati assegnati altri strumenti di incentivazione caratterizzati da obiettivi specifici attinenti alla relativa area di *business*. Tale esclusione trova fondamento nell'obbligo in capo a Enel – connesso alla

piena liberalizzazione del settore elettrico intervenuta a decorrere dal 1° luglio 2007 – di porre in essere un *unbundling* amministrativo e contabile, tale da separare le attività facenti capo alla Divisione Infrastrutture e Reti dalle attività delle altre aree di *business* del Gruppo.

I destinatari sono stati suddivisi in due differenti fasce (nella prima delle quali rientra il solo Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale) e il quantitativo base di opzioni assegnate a ciascuno di essi è stato individuato in funzione della retribuzione annua lorda dei diversi destinatari e del rilievo strategico della posizione da ciascuno di essi ricoperta, nonché del prezzo registrato dal titolo Enel al momento iniziale dell'intero periodo coperto dal Piano (vale a dire al 2 gennaio 2008).

Condizioni di esercizio

Il diritto alla sottoscrizione delle azioni risulta subordinato alla permanenza dei dirigenti interessati nell'ambito delle società del Gruppo, con talune eccezioni (quali, per esempio, la risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o per invalidità permanente, l'uscita dal Gruppo della società con cui è in essere il rapporto di lavoro, nonché la successione) specificamente disciplinate nell'apposito regolamento del Piano.

L'esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di due obiettivi di carattere gestionale, calcolati entrambi su base consolidata triennale: (i) l'"*earning per share*" (EPS, rappresentato dalla ripartizione del risultato netto del Gruppo sul numero di azioni Enel in circolazione) relativo al triennio 2008-2010, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento, e (ii) il "*return on average capital employed*" (ROACE, rappresentato dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito netto medio) relativo al triennio 2008-2010, anch'esso calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento. In funzione del livello di raggiungimento di

tali obiettivi, la determinazione del quantitativo di opzioni effettivamente esercitabili da parte di ciascun destinatario avviene sulla base di una scala di *performance* fissata dal Consiglio di Amministrazione di Enel e può variare, in aumento o in diminuzione rispetto al quantitativo base di opzioni assegnate, di una percentuale ricompresa tra 0% e 120%.

Modalità di esercizio

Una volta verificato il livello di raggiungimento degli indicati obiettivi di carattere gestionale, le opzioni assegnate possono essere esercitate a decorrere dal terzo anno successivo a quello di assegnazione e fino al sesto anno successivo a quello di assegnazione, in qualsiasi momento, fatti salvi due *blocking period* annuali della durata indicativa di un mese ciascuno (individuati a ridosso dell'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e della Relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione).

Strike price

Lo *strike price* è stato originariamente fissato nella misura di euro 8,075, pari al prezzo di riferimento dell'azione Enel rilevato dal sistema telematico della Borsa Italiana in data 2 gennaio 2008. Il prezzo di sottoscrizione è stato successivamente rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2009 nella misura di euro 7,118, per

tenere conto della conclusione nello stesso mese di luglio 2009 dell'operazione di aumento di capitale effettuata da Enel e dei riflessi che dalla stessa sono derivati sull'andamento di mercato del titolo Enel.

La sottoscrizione delle azioni risulta a totale carico dei destinatari, non prevedendo il Piano alcuna agevolazione a tale riguardo.

Azioni a servizio del Piano

Nel giugno 2008 l'Assemblea straordinaria di Enel ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un massimo di 9.623.735 euro.

Sviluppo del Piano di *stock option* 2008

Dalle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione delle condizioni di esercizio, si è accertato che nel corso del triennio 2008-2010 sia l'EPS sia il ROACE si sono posizionati a un livello superiore rispetto a quello indicato nei *budget* degli anni di riferimento, facendo divenire in tal modo esercitabile un numero di opzioni pari al 120% di quelle originariamente assegnate ai destinatari, in applicazione dell'apposita scala di *performance* fissata dal Consiglio di Amministrazione di Enel.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dello sviluppo del Piano di *stock option* 2008.

Totale opzioni assegnate	Numero destinatari	Strike price	Verifica condizioni del Piano	Opzioni decadute fino al 31.12.2009	Opzioni decadute nel 2010
8.019.779 ⁽¹⁾	16 dirigenti del Gruppo	euro 8,075 ⁽²⁾	Opzioni esercitabili	Nessuna	Nessuna

(1) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento dei due obiettivi gestionali sopra indicati (EPS e ROACE), risultano divenute effettivamente esercitabili n. 9.623.735 opzioni.

(2) Lo *strike price* è stato rideterminato in euro 7,118 a far data dal 9 luglio 2009 per tenere conto degli effetti sull'andamento del titolo Enel derivanti dall'operazione di aumento di capitale conclusasi nello stesso mese di luglio 2009.

Riconoscimento di un *bonus* correlato alla porzione dei dividendi riconducibile a dismissione di *asset*, da attribuire in concomitanza con l'esercizio di *stock option*

Nel mese di marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire – a decorrere dal 2004, in favore dei destinatari dei diversi piani di *stock option* che esercitano

le opzioni loro assegnate – un apposito *bonus*, la cui misura è previsto venga di volta in volta determinata dal Consiglio stesso in occasione dell'adozione di deliberazioni

concernenti la destinazione degli utili e che risulta parametrata alla quota dei "dividendi da dismissioni" (come di seguito definiti) distribuiti dopo l'assegnazione delle opzioni. Presupposto di tale iniziativa è che la quota parte di dividendi riconducibile a operazioni straordinarie di dismissione di asset patrimoniali e/o finanziari (c.d. "dividendi da dismissioni") sia da configurare come una forma di restituzione agli azionisti di una quota del valore dell'Azienda, suscettibile come tale di determinare riflessi sull'andamento del titolo.

Beneficiari di tale *bonus* sono quindi i destinatari dei piani di *stock option* che, per il fatto di trovarsi (per libera scelta ovvero per i vincoli posti dalle condizioni di esercizio o dai *vesting period*) a esercitare le opzioni loro assegnate in un momento successivo a quello dello stacco dei suddetti "dividendi da dismissioni", possano risultare penalizzati da tale situazione. Tale *bonus* non è invece riconosciuto per la porzione di dividendi di altra natura, quali quelli riconducibili alla gestione corrente ovvero a rimborsi provenienti da provvedimenti regolatori.

In concreto, a decorrere dal 2004 i destinatari dei piani di *stock option* hanno diritto a percepire, in sede di esercizio delle opzioni loro assegnate, una somma pari ai "dividendi da dismissioni" che risultino essere stati distribuiti da Enel dopo l'assegnazione delle opzioni e prima dell'esercizio delle stesse. Il *bonus* in questione viene corrisposto dalla società del Gruppo di appartenenza del destinatario e risulta assoggettato all'ordinaria

imposizione fiscale, quale reddito da lavoro dipendente. In base a tale disciplina, il Consiglio di Amministrazione ha finora determinato: (i) un *bonus* pari a 0,08 euro per opzione esercitata, in relazione al dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2003) di 0,36 euro per azione messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2004; (ii) un *bonus* pari a 0,33 euro per opzione esercitata, in relazione all'acconto sul dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2004) di identico importo per azione messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2004; (iii) un *bonus* pari a 0,02 euro per opzione esercitata, in relazione al saldo del dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2004) di 0,36 euro per azione messo in pagamento a decorrere dal 23 giugno 2005; (iv) un *bonus* pari a 0,19 euro per opzione esercitata, in relazione all'acconto sul dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2005) di identico importo per azione messo in pagamento a decorrere dal 24 novembre 2005.

Si fa presente che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi al 31 dicembre 2010 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i vari piani è pari all'1,31% e che l'ulteriore sviluppo dei piani stessi è suscettibile, in teoria, di elevare tale diluizione fino a un livello massimo dell'1,41%.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell'evoluzione intervenuta nel corso degli esercizi 2008, 2009 e 2010 dei piani di *stock option* adottati da parte di Enel, con le principali assunzioni utilizzate ai fini del calcolo del *fair value*.

Evoluzione dei piani di *stock option*

Numero di opzioni	Piano 2004	Piano 2007	Piano 2008	Totale
Opzioni assegnate al 31 dicembre 2008	38.527.550	27.920.000	8.019.779 ⁽¹⁾	74.467.329
Opzioni esercitate al 31 dicembre 2008	26.437.815	-	-	26.437.815
Opzioni decadute al 31 dicembre 2008	2.112.800	760.166	-	2.872.966
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2008	9.976.935	27.159.834	8.019.779 ⁽¹⁾	45.156.548
Opzioni decadute nel 2009	9.976.935	27.159.834	-	37.136.769
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2009	-	-	8.019.779 ⁽¹⁾	8.019.779
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2010	-	-	8.019.779 ⁽²⁾	8.019.779
<i>Fair value</i> alla data di assegnazione (euro)	0,18	0,29	0,17	
Volatilità	17%	13%	21%	
Scadenza opzioni	Dicembre 2009	Dicembre 2013	Dicembre 2014	

(1) Nel caso in cui il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008 si collochi al livello più elevato della relativa scala di *performance*, è previsto che divenga effettivamente esercitabile un massimo di n. 9.623.735 opzioni.

(2) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 9.623.735 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 8.019.779 opzioni).

Stock option attribuite al Direttore Generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche

Nella tabella seguente sono indicati i dati relativi alle *stock option* di pertinenza del Direttore Generale (e Amministratore Delegato) di Enel SpA e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società. I dati relativi a questi ultimi sono forniti in forma aggregata, secondo quanto indicato

nell'art. 78 e nell'allegato 3C della deliberazione CONSOB n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti").

A ciascuna opzione indicata nella tabella corrisponde la sottoscrizione di una azione.

Nome e cognome	Carica ricoperta	Numero opzioni	Opzioni possedute all'inizio del 2010		Opzioni assegnate nel 2010 ⁽³⁾		Opzioni esercitate nel 2010 ⁽³⁾		Opzioni scadute nel 2010		Opzioni possedute alla fine del 2010	
			Prezzo medio di esercizio (euro)	Scadenza media	Numero opzioni	Numero opzioni	Numero opzioni	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Scadenza media		
Fulvio Conti	Direttore Generale Enel SpA	1.322.772 ⁽¹⁾	7,118	2014	-	-	-	1.587.326 ⁽²⁾	7,118	2014		
	Dirigenti con responsabilità strategiche ⁽³⁾	6.697.007 ⁽⁴⁾	7,118	2014	-	-	-	8.036.409 ⁽⁵⁾	7,118	2014		

(1) Nel caso in cui il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008 si collochi al livello più elevato della relativa scala di *performance*, è previsto che divenga effettivamente esercitabile un massimo di n. 1.587.326 opzioni.

(2) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 1.587.326 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 1.322.772 opzioni).

(3) Nel corso dell'esercizio 2010 hanno rivestito la qualità di dirigenti con responsabilità strategiche i Direttori di funzione di Enel SpA e i Direttori di Divisione, per un totale di 17 posizioni dirigenziali.

(4) Nel caso in cui il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008 si collochi al livello più elevato della relativa scala di *performance*, è previsto che divenga effettivamente esercitabile un massimo di n. 8.036.409 opzioni.

(5) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 8.036.409 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 6.697.007 opzioni).

Piano di *restricted share units* 2008

Nel giugno 2008 l'Assemblea ordinaria di Enel ha dato avvio a un ulteriore strumento di incentivazione denominato Piano di *restricted share units* – legato anch'esso all'andamento dell'azione Enel – che si differenzia dai piani di *stock option* in quanto non comporta l'emissione di nuove azioni ed è quindi privo di effetti diluitivi sul capitale sociale. Tale strumento consiste nell'assegnazione ai destinatari di diritti che consentono di ricevere un controvalore in denaro pari al prodotto del numero delle *units* esercitate per il valore medio registrato dal titolo Enel nel mese precedente l'esercizio delle *units* stesse.

Destinatari

Il Piano di *restricted share units* è stato indirizzato alla

generalità del *management* del Gruppo Enel (ivi inclusi i dirigenti già destinatari del Piano di *stock option* 2008, tra i quali figura anche l'Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale), a eccezione dei dirigenti della Divisione Infrastrutture e Reti per le motivazioni esposte nella descrizione del Piano di *stock option* 2008.

I destinatari sono stati ripartiti in differenti fasce e il quantitativo base di *units* assegnate agli appartenenti a ciascuna di esse è stato determinato assumendo a riferimento il livello medio della retribuzione annua lorda prevista per la fascia di appartenenza di ciascun destinatario, nonché in funzione del prezzo registrato dal titolo Enel al momento iniziale dell'intero periodo coperto dal Piano (vale a dire al 2 gennaio 2008).

Condizioni di esercizio

Il diritto all'esercizio delle *units* – e alla conseguente realizzazione di un controvalore monetario – risulta subordinato alla permanenza dei dirigenti interessati nell'ambito delle società del Gruppo, con talune eccezioni (quali, per esempio, la risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o per invalidità permanente, l'uscita dal Gruppo della società con cui è in essere il rapporto di lavoro, nonché la successione) specificamente disciplinate nell'apposito regolamento del Piano.

Per quanto concerne le condizioni di esercizio, è stato anzitutto individuato un obiettivo di carattere gestionale (c.d. "obiettivo cancello") – avente natura di condizione sospensiva vera e propria – rappresentato: (i) quanto al primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dall'EBITDA di Gruppo relativo al biennio 2008-2009, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento; e (ii) quanto al residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dall'EBITDA di Gruppo relativo al triennio 2008-2010, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento.

In caso di raggiungimento del c.d. "obiettivo cancello", la determinazione del quantitativo di *units* effettivamente esercitabili da parte di ciascun destinatario avviene in funzione del raggiungimento di un obiettivo di *performance*, rappresentato:

- > quanto al primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dal confronto – in una logica di *total shareholders' return* e con riferimento all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 – tra l'andamento dell'azione ordinaria Enel, riportato dal sistema telematico di Borsa Italiana SpA, e quello di uno specifico indice di riferimento determinato sulla base della media dell'andamento dell'indice MIBTEL (rilevante per il 50%) – sostituito dall'indice FTSE Italia All Share, a seguito di analogha sostituzione disposta da Borsa Italiana nel corso del 2009 – e del Bloomberg World Electric Index (rilevante per il 50%); e
- > quanto al residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dal confronto – sempre in una logica di *total shareholders' return* e con riferimento al più ampio arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 – tra l'andamento dell'azione ordinaria Enel, riportato dal sistema telematico di Borsa Italiana SpA, e quello del menzionato indice di riferimento determinato sulla base della media dell'andamento dell'indice MIBTEL (rilevante per il 50%) – sostituito nel

corso del 2009 dall'indice FTSE Italia All Share, secondo quanto sopra indicato – e del Bloomberg World Electric Index (rilevante per il 50%);

e potrà variare – rispetto al quantitativo base di *units* assegnate – in aumento o in diminuzione, di una percentuale ricompresa tra 0% e 120% sulla base di una specifica scala di *performance*.

In caso di mancato conseguimento del c.d. "obiettivo cancello" durante il biennio sopra indicato, è comunque prevista per la prima quota pari al 50% delle *units* assegnate una possibilità di recupero condizionata al raggiungimento del medesimo "obiettivo cancello" nel più ampio arco temporale del triennio di cui sopra. È altresì prevista la possibilità di equiparare il posizionamento dell'obiettivo di *performance* registrato nel biennio 2008-2009 a quello registrato dal medesimo obiettivo nel triennio 2008-2010, qualora il livello di *performance* del triennio risulti superiore a quello del biennio, con conseguente recupero del quantitativo delle *units* non divenute effettivamente esercitabili nel biennio a causa del peggiore posizionamento dell'obiettivo di *performance* e a condizione che il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate non abbia formato ancora oggetto di esercizio.

Modalità di esercizio

Una volta verificato il conseguimento del c.d. "obiettivo cancello", nonché il livello di raggiungimento dell'obiettivo di *performance*, le *units* assegnate possono essere esercitate per una quota del 50% a decorrere dal secondo anno successivo a quello di assegnazione e per la residua quota del 50% a decorrere dal terzo anno successivo a quello di assegnazione, fermo restando per tutte le *units* il termine ultimo di esercizio del sesto anno successivo a quello di assegnazione.

In ogni caso le *units* risultano in concreto esercitabili, durante ciascun anno, esclusivamente nel corso di quattro "finestre" temporali della durata di dieci giorni lavorativi ciascuna (da comunicarsi di volta in volta da parte di Enel) nel corso dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.